

# STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

Nicola Giuliano - Dottore commercialista  
Aldo Fazzini- Consulente aziendale

Matteo Martelli - Dottore commercialista  
Andrea Gasparoni – Dottore commercialista

CIRCOLARE N. 25/2020

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

E' stato pubblicato nella G.U. n.279 del 9.11.2020 il **Decreto Legge 149 del 9 novembre 2020** (definito come **Decreto “Ristori-bis”**) che segue ed aggiorna le diverse disposizioni contenute nel precedente D.L. 137 del 28 ottobre 2020 (cosiddetto Decreto “Ristori”) oltre a introdurne di nuove. Di seguito, pertanto, andiamo a riassumere le principali previsioni fiscali contenute nell'ultimo provvedimento emanato.

## **SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DI NOVEMBRE PER IVA E RITENUTE SUI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI**

Con l'art. 7 del D.L 149/2020 è stata prevista un'ulteriore sospensione di alcuni versamenti fiscali che devono essere effettuati dai soggetti coinvolti dalle nuove restrizioni allo svolgimento delle attività, previste a seguito della “seconda ondata” dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

### **Versamenti interessati dalla sospensione**

La nuova sospensione riguarda i versamenti che scadono nel mese di novembre 2020 relativi:

- all'IVA;
- alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73;
- alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale all'IRPEF, operate in qualità di sostituti d'imposta.

Rientrano quindi nella sospensione, in particolare, alcuni versamenti periodici che scadono lunedì 16.11.2020.

### **Versamenti IVA**

Per quanto riguarda l'IVA, rientrano nella sospensione:

# STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

- sia il versamento relativo al mese di ottobre che il versamento relativo al trimestre luglio-settembre, in scadenza il 16.11.2020;
- sia il versamento in scadenza il 30.11.2020 relativo all'imposta dovuta sugli acquisti intracomunitari di beni e sugli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti, registrati con riferimento al mese di settembre, da parte degli enti non commerciali (non soggetti passivi IVA) e dei produttori agricoli esonerati.

## **Esclusione del rimborso**

I versamenti che potrebbero rientrare nella sospensione ma che sono già stati effettuati non possono essere chiesti a rimborso.

## **Versamenti esclusi dalla sospensione**

Tutti gli altri versamenti fiscali in scadenza il 16.11.2020 non rientrano invece nella sospensione; si tratta, ad esempio:

- delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni, di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73;
- delle ritenute sulle locazioni brevi, ai sensi dell'art. 4 del DL 50/2017;
- delle ritenute sui redditi di capitale, sui premi e sulle vincite;
- dell'imposta sugli intrattenimenti.

Sono altresì esclusi dalla sospensione, ad esempio, i versamenti relativi:

- all'imposta di registro;
- al PREU.

## **Soggetti interessati dalla sospensione**

Per quanto riguarda i soggetti che possono beneficiare della sospensione dei versamenti di cui all'art. 7 del DL 149/2020, la previsione normativa è molto articolata, in quanto tiene conto delle recenti disposizioni in materia di limitazione delle attività nelle varie aree del territorio nazionale e della loro eventuale modifica.

## **Rilevanza dell'ubicazione dell'attività nelle c.d. Regioni "arancione" o "rosse"**

In pratica, sono previsti tre ambiti territoriali di applicabilità della sospensione dei versamenti, due dei quali sono collegati all'ubicazione dell'attività nelle c.d. Regioni "arancione" o "rosse".

# STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

L'individuazione di tali Regioni è soggetta ad aggiornamento mediante apposite ordinanze del Ministro della Salute.

Pertanto, qualora prima della scadenza del termine di versamento intervenga un aggiornamento della lista delle Regioni "arancione" o "rosse", sarà possibile beneficiare della sospensione dei versamenti in esame, nel rispetto degli altri requisiti.

## **Irrelevanza della riduzione del fatturato o dei corrispettivi**

Le nuove sospensioni dei versamenti non sono invece collegate a riduzioni del fatturato o dei corrispettivi.

## **Soggetti che svolgono attività economiche sospese in tutto il territorio nazionale**

Possono beneficiare della sospensione dei suddetti versamenti i soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. del 3.11.2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale.

Si tratta, ad esempio, delle attività di spettacolo, delle sale da ballo e discoteche, delle sale giochi, delle sale scommesse, delle sale bingo e casinò, delle attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e termali, delle attività dei musei, delle mostre, dei convegni, dei congressi e degli altri eventi.

## **Soggetti che svolgono attività di ristorazione nelle Regioni "arancione" o "rosse"**

La sospensione dei suddetti versamenti riguarda anche i soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi degli artt. 2 e 3 del suddetto DPCM 3.11.2020 e dell'art. 30 del DL 149/2020 (in relazione al monitoraggio dell'evoluzione dell'emergenza epidemiologica).

Secondo quanto stabilito dalle ordinanze del Ministro della Salute del 4.11.2020 e del 10.11.2020, si tratta quindi, rispettivamente, delle cosiddette:

- Regioni "arancione", cioè delle Regioni Puglia, Sicilia, Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana e Umbria;
- Regioni "rosse", cioè delle Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e Calabria e della Provincia autonoma di Bolzano.

# STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

## Aggiornamento dell'elenco delle Regioni "arancione" o "rosse"

Come detto, tale elencazione delle Regioni "arancione" o "rosse" può essere oggetto di ulteriore aggiornamento mediante l'emanazione di nuove ordinanze del Ministro della Salute, con effetto ai fini della sospensione in esame, qualora intervengano entro il termine di scadenza dei versamenti.

## Soggetti che svolgono altre attività economiche nelle Regioni "rosse"

Possono inoltre beneficiare della sospensione dei versamenti in esame i soggetti che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale considerate Regioni "rosse" (cioè, attualmente, le Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta e Calabria e la Provincia autonoma di Bolzano) e che:

- operano nei settori economici individuati nell'Allegato 2 al Decreto-legge n. 149/2020;
- ovvero esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator.

ALLEGATO 2	
Ateco	Attività
471910	Grandi magazzini
471990	Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari
475110	Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa
475120	Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria
475311	Commercio al dettaglio di tende e tendine
475312	Commercio al dettaglio di tappeti
475320	Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti ( <i>moquette</i> e <i>linoleum</i> )
475400	Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati
476420	Commercio al dettaglio di natanti e accessori
477834	Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori
475910	Commercio al dettaglio di mobili per la casa
475920	Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame
475940	Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico
475960	Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti
475991	Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica per uso domestico
475999	Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca
476300	Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati
477110	Commercio al dettaglio di confezioni per adulti

# STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

477140	Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle
477150	Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte
477220	Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio
477700	Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria
477810	Commercio al dettaglio di mobili per ufficio
477831	Commercio al dettaglio di oggetti d'arte (incluse le gallerie d'arte)
477832	Commercio al dettaglio di oggetti d'artigianato
477833	Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi
477835	Commercio al dettaglio di bomboniere
477836	Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria)
477837	Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti
477850	Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari
477891	Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo
477892	Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti per l'imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone)
477894	Commercio al dettaglio di articoli per adulti ( <i>sexy shop</i> )
477899	Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca
477910	Commercio al dettaglio di libri di seconda mano
477920	Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato
477930	Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati
477940	Case d'asta al dettaglio (escluse aste via <i>internet</i> )
478101	Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli
478102	Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici
478103	Commercio al dettaglio ambulante di carne
478109	Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca
478201	Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento
478202	Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie
478901	Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
478902	Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; attrezzature per il giardinaggio
478903	Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detersivi per qualsiasi uso
478904	Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria
478905	Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili; tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico
478909	Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca
479910	Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l'intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta)
960202	Servizi degli istituti di bellezza
960203	Servizi di <i>manicure</i> e <i>pedicure</i>
960902	Attività di tatuaggio e <i>piercing</i>
960903	Agenzie matrimoniali e d'incontro

# STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

960904	Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)
960909	Altre attività di servizi per la persona nca

## **Aggiornamento dell'elenco delle Regioni "rosse"**

L'elencazione delle Regioni "rosse" può essere oggetto di ulteriore aggiornamento mediante l'emanazione di nuove ordinanze del Ministro della Salute, con effetto ai fini della sospensione in esame, qualora intervengano entro il termine di scadenza dei versamenti.

## **EFFETTUAZIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI**

I versamenti sospesi ai sensi dell'art. 7 del D.L. 149/2020 dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- in un'unica soluzione entro il 16.3.2021;
- oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16.3.2021.

## **SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI RELATIVI ALLA SECONDA RATA DI ACCONTO**

Ai sensi dell'articolo 98, del D.L. 104/2020 (Decreto Agosto) hanno diritto al differimento della seconda rata di acconto delle imposte al 30 aprile 2021, ordinariamente in scadenza il prossimo 30 novembre, coloro che hanno realizzato una riduzione del 33% del fatturato del primo semestre 2020 rispetto al primo semestre 2019 e contemporaneamente:

- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa);
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle finanze (pari a 5.164.569 euro);
- applicano il regime forfetario ex L. 190/2014 oppure quello di vantaggio ex D.L. 98/2011 (se svolgono attività economiche per le quali sono previsti gli Isa, ancorché siano esclusi dalla relativa applicazione);

# STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

- presentano altre cause di esclusione o di inapplicabilità degli Isa (ad esempio inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell'attività, determinazione forfetaria del reddito, etc.).

L'articolo 6, del Decreto Ristori-*bis* amplia la platea dei soggetti beneficiari consentendo che tale differimento sia possibile senza verificare la riduzione di fatturato per:

- i soggetti che esercitano una delle attività che sono state sospese o limitate a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, individuate nell'Allegato 1 e nell'Allegato 2 con domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (si tratta, in pratica, delle Regioni della c.d. zona rossa, allo stato attuale Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta).
- Soggetti esercenti l'attività di gestione di ristoranti nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto (zone arancione).

## CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO

L'articolo 1 del Decreto Ristori (D.L. 137/2020) ha riproposto un contributo a fondo perduto con modalità analoghe a quelle previste dal D.L. 34/2020; rispetto a quella versione, il contributo riconosciuto dal Decreto Ristori non è generalizzato, ma finalizzato a supportare le attività che hanno patito le maggiori conseguenze dalle recenti restrizioni.

È infatti previsto che il contributo sia riconosciuto ai soggetti che congiuntamente rispettano i seguenti requisiti:

- in possesso di partita Iva al 25 ottobre 2020;
- svolgono come attività prevalente una delle attività previste nell'allegato 1;
- hanno realizzato una riduzione di fatturato di almeno il 33% nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019 ad eccezione dei soggetti che hanno iniziato l'attività dal 1° gennaio 2019).

Per coloro che hanno richiesto il contributo a fondo perduto di cui al D.L. 34/2020 (accreditato nel corso dell'estate) l'erogazione sarà automatica e sarà calcolato secondo una data misura percentuale (indicata negli allegati) rispetto al contributo già percepito.

Rispetto al contributo a fondo perduto stabilito dal Decreto Ristori (D.L. 137/2020) l'articolo 1 del Decreto Ristori-*bis* (D.L. 149/20) ha apportato le seguenti modifiche:

# STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

- viene introdotta una nuova quota percentuale minima, ai fini del calcolo del citato contributo, pari al 50%, riguardante esclusivamente gli *internet point* (codice ATECO 619020) e la ristorazione con somministrazione con preparazione di cibi da asporto (561020);
- sono previste nuove attività beneficiarie del contributo, nella quota percentuale del 100%, ad esempio, le attività di *fotoreporter* (742011), le lavanderie industriali (960110) e i corsi di danza (855201); nella quota percentuale del 200% ad esempio, i corsi sportivi e ricreativi (855100), le attività dei musei (910200), delle biblioteche (910100), dei luoghi e monumenti storici (910300);
- per gelaterie e pasticcerie (codici ATECO 561030 e 561041), bar e altri esercizi simili senza cucina (563000) e alberghi (551000) con domicilio fiscale o sede operativa nelle zone rosse e arancioni, la quota percentuale del contributo è pari al 200% (viene aggiunto un ulteriore 50% rispetto alla quota indicata dal Decreto Ristori, pari al 150%);
- nell'anno 2021, agli operatori con sede operativa nei centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande interessati dalle misure restrittive del D.P.C.M. 3 novembre 2020, viene riconosciuto un contributo nella misura del 30% rispetto a quello del Decreto Ristori. Tale contributo sarà erogato, previa presentazione di istanza, dall'Agenzia delle entrate;
- viene previsto un nuovo contributo per i soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita Iva attiva dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici Ateco riportati nell'Allegato 2 e hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle zone "rosse"), con una misura del 200%. Tra le attività incluse nell'Allegato 2 rientrano, ad esempio, i grandi magazzini (471910), nonché numerose attività di commercio al dettaglio.

Tali percentuali fanno riferimento al contributo a fondo perduto che era stato riconosciuto nel corso dell'estate scorsa in forza del Decreto Rilancio (D.L. 34/2020), per cui il presente contributo risulta essere un multiplo di quello precedentemente ricevuto. Al riguardo:

- tutte le attività dell'allegato 2 hanno diritto ad un contributo del 200%;
- le attività dell'allegato 1 hanno invece diritto ad un contributo differenziato sulla base del codice attività (ad esempio: ristoranti 200%, bar 150%, gestione di palestre 200%).



# STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

## SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI DOVUTI NEL MESE DI NOVEMBRE

L'art. 11 del D.L. n. 149/2020 prevede la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020 in favore dei datori di lavoro privati con sede operativa nei territori interessati dalle nuove misure restrittive

### Soggetti interessati dalle misure restrittive

Ai sensi del co. 1 dell'art. 11 del DL 149/2020, la sospensione dei versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre 2020, di cui all'art. 13 del DL 137/2020 (c.d. DL "Ristori"), si applica anche in favore dei datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nell'Allegato 1 al DL 149/2020, di seguito riportati.

ALLEGATO 1	
Ateco	Attività
493210	Trasporto con taxi
493220	Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente
493901	Gestioni di funicolari, <i>ski-lift</i> e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o <i>sub-urbano</i>
551000	Alberghi
552010	Villaggi turistici
552020	Ostelli della gioventù
552030	Rifugi di montagna
552040	Colonie marine e montane
552051	Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, <i>bed and breakfast, residence</i>
552052	Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
553000	Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
559020	Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
561011	Ristorazione con somministrazione
561012	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
561030	Gelaterie e pasticcerie
561041	Gelaterie e pasticcerie ambulanti
561042	Ristorazione ambulante
561050	Ristorazione su treni e navi
562100	Catering per eventi, banqueting
563000	Bar e altri esercizi simili senza cucina
591300	Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
591400	Attività di proiezione cinematografica
749094	Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport
773994	Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi

# STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

799011	Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento
799019	Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca
799020	Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
823000	Organizzazione di convegni e fiere
855209	Altra formazione culturale
900101	Attività nel campo della recitazione
900109	Altre rappresentazioni artistiche
900201	Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli
900209	Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
900309	Altre creazioni artistiche e letterarie
900400	Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
920009	Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo)
931110	Gestione di stadi
931120	Gestione di piscine
931130	Gestione di impianti sportivi polivalenti
931190	Gestione di altri impianti sportivi nca
931200	Attività di club sportivi
931300	Gestione di palestre
931910	Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi
931999	Altre attività sportive nca
932100	Parchi di divertimento e parchi tematici
932910	Discoteche, sale da ballo <i>night-club</i> e simili
932930	Sale giochi e biliardi
932990	Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca
949920	Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di <i>hobby</i>
949990	Attività di altre organizzazioni associative nca
960410	Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)
960420	Stabilimenti termali
960905	Organizzazione di feste e cerimonie
493909	Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca
503000	Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari)
619020	Posto telefonico pubblico ed <i>Internet Point</i>
742011	Attività di fotoreporter
742019	Altre attività di riprese fotografiche
855100	Corsi sportivi e ricreativi
855201	Corsi di danza
920002	Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone
960110	Attività delle lavanderie industriali
477835	Commercio al dettaglio di bomboniere
522130	Gestione di stazioni per autobus

# STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

931992	Attività delle guide alpine
743000	Traduzione e interpretariato
561020	Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
910100	Attività di biblioteche ed archivi
910200	Attività di musei
910300	Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
910400	Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
205102	Fabbricazione di articoli esplosivi

## **Esclusione dei premi Inail**

L'articolo 11 comma 1 del Decreto Legge n. 149/2020 prevede espressamente che la predetta sospensione non opera relativamente ai premi per l'assicurazione obbligatoria per l'INAIL.

## **Soggetti operanti nelle c.d. Regioni "rosse"**

Ai sensi del co. 2 dell'art. 11 del DL 149/2020, viene sospeso il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020, in favore dei datori di lavoro privati che:

- abbiano unità produttive od operative nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. Regioni "rosse"), individuate con le ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi dell'art. 3 del DPCM 3.11.2020 e dell'art. 30 del DL 149/2020;
- appartenenti ai settori individuati nell'Allegato 2 del DL 149/2020;

## **Effettuazione dei versamenti sospesi**

I contributi previdenziali e assistenziali sospesi ai sensi dell'art. 11 co. 1 e 2 del DL 149/2020 dovranno essere versati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- in un'unica soluzione entro il 16.3.2021;
- ovvero mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16.3.2021 (il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione).

# STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

## CREDITO D'IMPOSTA LOCAZIONI

L'articolo 8 del Decreto Ristori ha introdotto un nuovo credito d'imposta relativo ai canoni di locazione e di affitto di azienda relativi ai mesi di ottobre novembre e dicembre; tale credito spetta ai soggetti indicati nell'allegato 1. Occorre verificare la riduzione del fatturato di ciascun mese rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, ma non esiste alcun limite dimensionale (il credito d'imposta del D.L. 34/2020 richiedeva di verificare il rispetto del limite di 5 milioni di euro per l'anno 2019).

Con l'articolo 4 del Decreto Ristori-*bis* tale credito d'imposta viene concesso, alle medesime condizioni, anche alle imprese operanti nei settori riportati nell'Allegato 2 (si tratta prevalentemente di attività di commercio) e agenzie di viaggio e i tour operator, purché tali soggetti abbiano la sede operativa (quindi è irrilevante la sede legale o il domicilio) nelle regioni denominate "zone rosse".

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Legnano, lì 13 novembre 2020

Studio Giuliano